



**CITTÀ DI VENARIA REALE**  
PROVINCIA DI TORINO

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

**OGGETTO: TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI). APPROVAZIONE ALIQUOTE ANNO 2014.**

L'anno duemilaquattordici, addì diciannove \_\_\_\_\_, del mese di maggio, ore 18.30, in Venaria Reale, nel Palazzo Municipale, convocato dal Presidente con avvisi scritti, recapitati in tempo utile e nelle forme di legge ai singoli membri, come riferisce il Messo Comunale, dopo averne dato avviso al pubblico a mezzo manifesto, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria seduta pubblica di prima convocazione.

Al momento dell'assunzione di questa deliberazione sono:

<b>CONSIGLIERI</b>	<b>P</b>	<b>A</b>	<b>CONSIGLIERI</b>	<b>P</b>	<b>A</b>
CATANIA Giuseppe	P		IANDOLINO Calogero	P	
ALESSI Lino	P		IPPOLITO Salvatore	P	
BAGLIO Vito		A	MERCADANTE Calogero		A
BAIETTO Giovanni	P		MEZZANO Duilio	P	
CAPOGNA Giuseppe	P		MISTRONI Stefano	P	
CASO Mirko		A	PICATTI Dario	P	
CERRINI Gianpaolo	P		POLLARI Nicola	P	
CERUTTI Andrea		A	RENNA Domenico	P	
CIPOLLETTA Ferdinando	P		RUSSO Maurizio		A
CONCORDIA Rocco	P		SARULLO Francesco	P	
DE CANDIA Giuseppe	P		SCAVONE Marco	P	
DE LUCA Antonino	P		SCORNAVACCA Simone	P	
DI GIACOMO Raffaele	P		SUBBIANI Stefano	P	
ECHINOPPE ANGLÉSIO Antonio	P		TINOZZI Luigi		A
FRAGALE Francesco	P		VULLO Fabrizio		A
GIANASSO Alessandro		A			

Assiste alla seduta il Segretario Generale Sig.ra IMBIMBO dott.ssa Iris

Assume la presidenza il Presidente del Consiglio Comunale Sig. RENNA prof. Domenico

il quale riconosciuta la validità dell'adunanza, invita il Consiglio Comunale a deliberare in merito all'argomento indicato in oggetto.

OGGETTO: TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) - APPROVAZIONE ALIQUOTE ANNO 2014.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

- Richiamato l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che ha istituito dal 1° gennaio 2014 l'imposta unica comunale (IUC) che si compone, oltre che dell'IMU e della TARI, anche della TASI, il tributo per i servizi indivisibili;
- Visti gli artt. 1 e 2 del Decreto Legge 06 marzo 2014, n. 16, convertito in Legge 02 maggio 2014, n. 68, con i quali sono state apportate modifiche alla norma istitutiva della TASI;
- Visto il Regolamento per l'Applicazione del Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI), approvato nella odierna seduta del Consiglio Comunale;
- Richiamato il comma 683 dell'art. 1 della Legge 147/2013, che testualmente recita: "Il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili";
- Visto l'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296, che testualmente recita: "Gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.";
- Dato atto che con Decreto del Ministero dell'Interno del 13/02/2014 il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione per l'anno 2014 da parte degli enti locali è stato differito al 30 aprile 2014 e che con Decreto del Ministero dell'Interno del 29/04/2014 tale termine è stato ulteriormente differito al 31/07/2014;
- Considerato che, a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 a decorrere dall'anno 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;
- Vista la nota Prot. n. 4033/2014 emanata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze in data 28/02/2014, recante disposizioni in merito alla trasmissione telematica, mediante inserimento nel Portale del federalismo fiscale, delle delibere di approvazione delle aliquote o tariffe e dei regolamenti dell'Imposta Unica Comunale (IUC);

Tenuto conto che:

- la TASI deve essere destinata alla copertura dei servizi indivisibili individuati nel Regolamento del tributo stesso, ai sensi del comma 682, lettera b), punto 2) dell'art. 1 della Legge 147/2013;
- nel Regolamento della TASI è stato previsto che nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, l'occupante versa la TASI nella misura del 10 % dell'ammontare complessivo della TASI;
- il comma 676 dell'art. 1 della Legge 147/2013 fissa nella misura dell'1 per mille l'aliquota di base della TASI e che il Comune, con deliberazione del Consiglio Comunale, può ridurre tale aliquota fino all'azzeramento;
- il comma 677 (richiamato dal comma 640) dell'art. 1 della Legge 147/2013, impone ai Comuni il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;

- il citato comma 676 dell'art. 1 della Legge 147/2013, dispone inoltre che per il solo anno 2014 l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille;
  - il citato comma 677, ultimo periodo, dell'art. 1 della Legge 147/2013, prevede che i limiti stabiliti dai due precedenti punti possono essere superati per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliare ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201/2011;
  - il versamento del tributo avviene in due rate, aventi scadenza il 16 giugno e il 16 dicembre, con possibilità di versamento in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno;
- Ritenuto di approvare le aliquote del tributo per i servizi indivisibili (TASI), sulla base:
- delle disposizioni normative vigenti e del Regolamento per l'applicazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI), approvato nella odierna seduta;
  - dei costi dei servizi indivisibili identificati e quantificati complessivamente in € 16.686.486,26 nel predetto Regolamento, alla cui copertura è destinata la TASI;
- Preso atto che nella determinazione delle aliquote della TASI si è tenuto conto della stretta relazione del tributo in oggetto con l'imposta municipale propria (IMU) e in particolare:
- della necessità di garantire un gettito equivalente a quello dell'IMU per le abitazioni principali e assimilate, e relative pertinenze, applicando l'aliquota TASI pari al 3,3 per mille, che comprende la maggiore aliquota dello 0,8 per mille, assicurando al contempo detrazioni in misura tale da garantire effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili; a tal fine, si ritiene necessario prevedere detrazioni d'imposta differenziate in base alla rendita catastale;
  - dell'equiparazione, di fatto, alle abitazioni principali, delle seguenti tipologie, per le quali dal 2014 non è dovuta l'IMU, alle quali si intende applicare la medesima aliquota TASI prevista per le abitazioni principali: unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008; casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
  - dell'esclusione, a partire dal 2014, dal pagamento dell'IMU, per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, per i quali si prevede di applicare l'aliquota TASI di base, pari all'1 per mille;
  - che per gli immobili diversi dall'abitazione principale l'aliquota IMU deliberata per l'anno 2013 è quella massima consentita dalla normativa vigente e che pertanto, considerato altresì il vincolo del citato comma 677, art. 1, della Legge n. 147/2013, non si intende aggravare ulteriormente il carico tributario per tali tipologie;
- Considerato che sulla base di quanto sopra si ritiene di approvare le aliquote e le detrazioni della TASI come da prospetto allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale, garantendo un gettito quantificato in via presunta sulla base della banca dati comunale in € 2.800.000,00;
- Richiamati gli ultimi periodi del comma 668, art. 1, della Legge n. 147/2013, come sostituito dalla lettera b), art. 1, comma 1 del Decreto Legge 16/2014, convertito in Legge n. 68/2014, che testualmente recitano: "Per gli immobili diversi dall'abitazione principale, per il primo anno di applicazione della TASI, il versamento della prima rata è effettuato con riferimento all'aliquota di base di cui al comma 676, qualora il

comune non abbia deliberato una diversa aliquota entro il 31 maggio 2014, e il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito a conguaglio sulla base delle deliberazioni del consiglio comunale fermo restando il rispetto delle modalità e dei termini indicati nei periodi precedenti. Per gli immobili adibiti ad abitazione principale, per il primo anno di applicazione della TASI, il versamento dell'imposta è effettuato in un'unica rata, entro il termine del 16 dicembre 2014, salvo il caso in cui alla data del 31 maggio 2014 sia pubblicata nel sito informatico di cui al citato decreto legislativo n. 360 del 1998 la deliberazione di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, determinando in questo caso le relative modalità ed aliquote. Ai fini di quanto previsto dai due periodi precedenti, il comune è tenuto ad effettuare l'invio, esclusivamente in via telematica, della predetta deliberazione, entro il 23 maggio 2014, mediante inserimento del testo della stessa nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale.”;

- Considerata l'urgenza di approvare le aliquote della TASI 2014, nelle more dell'approvazione del bilancio di previsione 2014 e stante le ultime disposizioni dettate dal sopra citato comma 668 dell'art. 1 della Legge n. 147/2013, come sostituito dalla lettera b), art. 1, comma 1 del Decreto Legge 16/2014, convertito in Legge 68/2014 e in particolare:

- evitare il versamento della prima rata ad aliquota base per gli immobili diversi dall'abitazione principale, considerato l'azzeramento dell'aliquota deliberata nella presente seduta del Consiglio Comunale per tale tipologia;
- garantire il gettito della prima rata per gli immobili adibiti ad abitazione principale e tipologie assimilate, considerato che, in assenza di pubblicazione della deliberazione comunale sul sito informatico di cui al D.Lgs. n. 360/1998 entro il termine del 31/05/2014, il versamento verrebbe effettuato in unica soluzione al 16 dicembre 2014;

- Appurato che la gestione finanziaria della TASI, con conseguente attribuzione di tutte le attività inerenti all'applicazione, all'accertamento e alla riscossione del tributo medesimo, competono al Comune, ai sensi della normativa vigente e del Regolamento Comunale per l'applicazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI), approvato nella presente seduta del Consiglio Comunale;

- Dato atto che la delibera in oggetto è stata discussa nella seduta del 14/05/2013 dalla competente Commissione Consiliare Permanente per la “Programmazione Economica e personale, bilancio, patrimonio, economato e ordinamento uffici, bilanci di enti e aziende strumentali”;

- Visto il parere circa la regolarità tecnica e contabile espresso sulla proposta di deliberazione dal Dirigente Settore Risorse Economiche e Finanziarie;

- Visto l'art. 134 del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267;

- Uditi gli interventi, che saranno allegati alla precedente delibera avente per oggetto: “Approvazione Regolamento del Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI)” dopo regolare trascrizione mediante supporto elettronico e riferiti anche alla presente;

- Con votazione espressa mediante supporto elettronico che ha dato il seguente risultato proclamato dal Presidente:

Presenti:	n. 23 (sono assenti i Sigg.ri Baglio, Caso, Cerutti, Gianasso, Mercadante, Russo, Tinozzi, Vullo)
Votanti	n. 23
Voti favorevoli	n. 18
Voti contrari	n. 5 (Alessi, Baietto, Capogna, Cerrini, Cipolletta)

#### DELIBERA

- 1) Di approvare, per le motivazioni e con i criteri espressi in premessa, le aliquote del tributo per i servizi indivisibili (TASI) per l'anno 2014, come da prospetto allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale;
- 2) Di trasmettere, a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 e dell'art. 52 del D.Lgs. 446/97 e nel rispetto della nota Prot. n. 4033/2014 emanata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze in data

28/02/2014, la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per l'approvazione del bilancio di previsione;

- 3) Di riservarsi la facoltà di adottare eventuali modifiche al presente atto sulla base delle risultanze del bilancio di previsione 2014 al momento della sua approvazione.

- SUCCESSIVAMENTE

#### IL CONSIGLIO COMUNALE

- Su proposta del Presidente, stante l'urgenza di provvedere in merito;

- Con votazione espressa mediante supporto elettronico che ha dato il seguente risultato proclamato dal Presidente:

Presenti:	n. 23 (sono assenti i Sigg.ri Baglio, Caso, Cerutti, Gianasso, Mercadante, Russo, Tinozzi, Vullo)
Votanti	n. 23
Voti favorevoli	n. 18
Voti contrari	n. 5 (Alessi, Baietto, Capogna, Cerrini, Cipolletta)

#### DELIBERA

- Di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 stante l'urgenza di provvedere in merito.



**CITTA' DI VENARIA REALE**

**SERVIZIO TRIBUTI**

Via Goito 4 - 10078 Venaria Reale (TO)  
Telefono: 011/4072427-441-476 - Fax: 011/4072460  
e-mail: [tributi@comune.venariareale.to.it](mailto:tributi@comune.venariareale.to.it)

**IRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)**

**ALIQUOTE E DETRAZIONI 2014**


TIPOLOGIA	RENDITA CATASTALE	ALIQUOTA	DETRAZIONE
Unità immobiliari iscritte nelle categorie catastali A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7 e relative pertinenze (una sola per ciascuna categoria catastale C/2-C/6-C/7), rientranti nelle seguenti tipologie: <ul style="list-style-type: none"><li>- Unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze;</li><li>- Unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili residenti in istituto di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;</li><li>- Unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o usufrutto, a condizione che la stessa non risulti locata;</li><li>- unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;</li><li>- fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;</li><li>- casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;</li><li>- unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia;</li></ul>	Fino a 400,00 euro	3,3 per mille	€ 165,00
	Tra 400,01 e 600,00 euro	3,3 per mille	€ 130,00
	Tra 600,01 e 800,00 euro	3,3 per mille	€ 100,00
	Superiore a 800,00 euro	3,3 per mille	€ 0
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati		1 per mille	

TIPOLOGIA	RENDITA CATASTALE	ALIQUOTA	DETRAZIONE
<p>Unità immobiliari iscritte nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze (una sola per ciascuna categoria catastale C/2-C/6-C/7), rientranti nelle seguenti casistiche:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze;</li> <li>- Unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili residenti in istituto di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;</li> <li>- Unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o usufrutto, a condizione che la stessa non risulti locata;</li> <li>- unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;</li> <li>- fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;</li> <li>- casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;</li> </ul> <p>unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia;</p>		0 per mille	
Alloggi di proprietà di ATC, regolarmente assegnati		0 per mille	
Abitazioni locate con contratto a canone concordato (Legge 9/12/1998, n. 431, art. 2, comma 3) e progetti L.O.CA.RE.		0 per mille	
Unità immobiliari sottoposte a vincolo derivante da convenzioni in essere con il Comune, nelle quali è previsto l'obbligo per gli stessi soggetti di concedere gli alloggi in affitto a canone convenzionato a condizione che i predetti proprietari si impegnino a locare gli alloggi nella misura del 3,85% del prezzo di prima cessione (di cui alla convenzione edilizia originaria del lotto) degli edifici realizzati nell'ambito del PEEP. Inclusive le pertinenze		0 per mille	
Abitazione concessa in uso gratuito a parenti fino al 1° grado (figli/genitori e genitori/figli). La riduzione non si applica alle eventuali pertinenze		0 per mille	
Alloggi sfitti da oltre due anni		0 per mille	
Fabbricati produttivi – Categoria D, C/1 e C/3		0 per mille	
Fabbricati strumentali all'esercizio dell'attività agricola		0 per mille	
Altri immobili		0 per mille	



Del che il presente verbale.

IL PRESIDENTE  
Domenico Renna



IL SEGRETARIO GENERALE  
Iris Imbimbo



---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune dal 21 MAG. 2014 per 15  
giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267.

Addì 21 MAG. 2014



IL SEGRETARIO GENERALE



**DIVENUTA ESECUTIVA**, ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, in data 19 MAG. 2014  
 resa immediatamente eseguibile  
 dopo il decimo giorno dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio

Addì 21 MAG. 2014



IL SEGRETARIO GENERALE

